ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI
Piazza Crocioni, 1 – 60011 ARCEVIA – tel. 0731-9204/9213 Cod. Fis. n. 81004400420
anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it
www.icarcevia.edu.it

Data e Protocollo n. *vedi stampigliatura*

Decreto AOODPIT 16 aprile 2026, prot. n. 661, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito dispone l'assegnazione fondi in termini di competenza e cassa, per la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), da destinare agli Uffici Scolastici Regionali, a valere sul capitolo 1361 p.g. 1 per l'E.F. 2026, ai sensi dell'art. 34 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche prot. 949 del 05/06/2026 "Avviso Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)"
Decreto pubblicazione graduatoria di merito n. 1172 del 24/06/2026 Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale

Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell'istituzione scolastica
www.icarcevia.edu.it
Agli Atti

Oggetto: **Decisione di aggiudicazione Trattativa Diretta (MEPA) RDO n. 6609788 per l'acquisizione di servizi formazione e supporto psicologico per contrastare il fenomeno del cyberbullismo per l'Istituto Comprensivo di Arcevia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.lgs. 36/2023.**

CIG: BD2F4C67C2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto AOODPIT 16 aprile 2026, prot. n. 661, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito dispone l'assegnazione fondi in termini di competenza e cassa, per la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), da destinare agli Uffici Scolastici Regionali, a valere sul capitolo 1361 p.g. 1 per l'E.F. 2026, ai sensi dell'art. 34 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche prot. 949 del 05/06/2026 "Avviso Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)";

VISTO il Decreto pubblicazione graduatoria di merito n. 1172 del 24/06/2026 Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale;

VISTE le circolari Ministeriali n. 253/1991; n. 291/1992 e n. 623/1996 che disciplinano le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive;

VISTA la nota MIUR prot. n. 674/2016;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 e ss.mm.ii., "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti;

VISTO Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 48 del 18/12/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle visite e dei viaggi di istruzione;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il programma annuale 2025 approvato con delibera n. 36 del 22/01/2025;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 che prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico- professionale.";

VISTO in particolare l'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

CONSIDERATO che l'operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 15, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Boldrini risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, del D. Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO altresì l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei "conflitti di interessi";

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

RILEVATA la necessità di acquisizione di servizi formazione e supporto psicologico per contrastare il fenomeno del cyberbullismo per gli studenti della scuola primaria e della secondaria I, genitori e insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Arcevia;

CONSIDERATO che, a seguito di consultazione e valutazione da parte del referente del progetto in oggetto degli operatori economici iscritti al MEPA nella categoria merceologica oggetto del presente affidamento, è risultato che l'operatore **CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL, con sede a Senigallia, via Fiorini, 25 – 60019 Senigallia (AN), P.I. 02780300428**, è stato ritenuto confacente con il progetto previsto dall'istituto**;**

PRESO ATTO che l'Istituto con Determina 9120 del 29/09/2026 ha dato avvio alla Trattativa di retta su MePA con il predetto operatore economico (identificativo unico offerta prot. n. 9122 del 29/09/2026, trattativa 6609788);

PRESO ATTO del preventivo presentato dall'operatore economico sulla piattaforma MePA, pari ad un importo complessivo di Euro **3.442,62 (IVA esclusa)**, che risulta conforme alle esigenze dell'istituto;

TENUTO CONTO che al suddetto operatore sarà, pertanto, affidato il Servizio mediante Trattativa Diretta sul MePA in quanto il Servizio richiama gli importi previsti dall'Autorità di Missione e descritti nelle stesse Istruzioni operative;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di capacità generale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;

TENUTO CONTO che l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, trattandosi di un caso di comprovata solidità dell'operatore economico;

TENUTO CONTO che l'operatore economico si è impegnato ad assumersi gli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 77/2021;

CONSIDERATO che per espressa previsione degli articoli 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale dispone che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori»;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

VISTO l'art. 28, commi 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in base al quale «Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. […]»;

VISTA inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati

relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

VISTO in particolare, l'art. 3, comma 3.1 e 3.3, della predetta Delibera, ai sensi del quale «3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice.

Visto altresì che ai sensi dell'art. 3, commi 3.4, della suddetta Delibera, il quale prevede che «3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento»;

VISTO l'Allegato 1 alla Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad per un importo totale pari ad **€ 3.442,62 IVA esclusa (€ 4.200 IVA al 22% inclusa)**, trovano copertura nel Programma annuale per l'anno 2026;

VISTO lo schema di contratto allegato sub «A» alla presente Decisione;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella Premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul MEPA, per un importo pari a **€ 3.442,62 IVA esclusa (€ 4.200 IVA al 22% inclusa)**, con l'operatore economico **CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL, con sede a Senigallia, via Fiorini, 25 – 60019 Senigallia (AN), P.I. 02780300428**;

di utilizzare lo schema di stipula fornita dalla piattaforma MEPA e di autorizzarne la sottoscrizione;

di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;

di acquisire dall'affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore;

di procedere, all'esito positivo delle consultazioni/verifiche di cui ai punti precedenti, alla stipula sulla piattaforma MePA per la conclusione della procedura;

di autorizzare la spesa complessiva **€ 3.442,62 IVA esclusa (€ 4.200 IVA al 22% inclusa),** da imputare sul capitolo **P.2. 15 - PROGETTO: BULLISMO E CYBERBULLISMO - CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO- LEGGE N. 234 DEL 2021, ARTICOLO 1, COMMA 617** dell'esercizio finanziario 2026;

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Boldrini
Firmato in modalità digitale